COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORDINANZA n° 38 del 11/04/2018

Prot. n. 0002054 del 11/04/2018

Oggetto: disciplina del pascolo su terreni comunali per l'annualità 2018.

IL SINDACO

Ravvisata l'esigenza di disciplinare in maniera più razionale l'utilizzo dei pascoli comunali, nelle more della adozione di uno specifico Regolamento comunale per l'uso civico di pascolo, al fine di evitare un utilizzo eccessivo delle superfici;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 09.09.1999;

Richiamata l'ordinanza sindacale n° 15 del 11.05.2011 avente ad oggetto "Prescrizioni di polizia forestale regolamentazione del pascolo";

Visto il Piano di Gestione e Assestamento forestale adottato con deliberazione consiliare n° 17 del 25/08/2015;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 45 del 07/04/2018;

Ritenuto dover vietare il pascolo del bestiame nella località denominata "Colli della Croce", individuata ai fogli 1 e 2 del N.C.T. del Comune di Borbona, come meglio individuati nella planimetria allegata, in quanto è in corso di predisposizione un progetto per un diverso utilizzo produttivo di detti terreni da parte del Comune;

Visti la L.R. 28.10.2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" ed il regolamento regionale del 18.04.2005, n° 7;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689;

Vista la Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di pascolo, alla luce di progetti di pubblico interesse in essere , sui terreni di proprietà comunale, demaniali gravati da uso civico, siti in loc. "Colli della Croce", individuati al foglio 1 e 2 del N.C.T. del Comune di Borbona, come da planimetria allegata, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fino a nuova disposizione.
2. Il pascolo sui restanti terreni di proprietà comunale potrà essere effettuato dal 15.05.2018 al 15.10.2018, sulla base della determinazione del Responsabile del Servizio che verrà successivamente adottata sulla scorta delle richieste degli aventi diritto.
   E' fatto divieto di pascolo al di fuori del periodo temporale sopra descritto su qualsiasi proprietà demaniale, comunale, gravati da uso civico e su tutti i terreni soggetti alla normativa regionale 39/02, alla luce dell'eccesso di utilizzo avvenuto nell'annualità di alpeggio 2017.
3. Di stabilire per l'annualità 2018 la tariffa di € 30,00/ UBA per i titolari di uso civico di pascolo; tale importo è ridotto ad € 15,00/UBA per i giovani imprenditori agricoli residenti nel Comune di Borbona, con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della richiesta di fida;
4. Accertata la quantità di pascolo richiesta dagli aventi diritto, che non potrà essere superiore al 5% di quella dell'annualità precedente, la superficie eccedente sarà assegnata attraverso procedura di gara al prezzo di 100€/Ha a base d'asta. Nell'eventualità che detta superficie non copra le esigenze degli aventi diritto, la stessa verrà ripartita ed assegnata in modo proporzionale.
5. Di stabilire che non sarà concessa autorizzazione al pascolo per l'anno 2018 a tutti coloro che non risultino in regola con i versamenti degli anni precedenti.
6. Eventuali carenze idriche sui punti di abbeverata dovute a fenomeni di siccità saranno a carico degli aventi diritto e/o degli eventuali assegnatari.
7. È fatto obbligo agli aventi diritto e/o agli assegnatari di custodire gli animali come previsto dalla normativa regionale.
8. Nelle località Fonte del Lago e Fonte Brignola è fatto obbligo della sosta minima necessaria all'abbeveraggio; gli armenti dovranno essere quindi posti ad una distanza pari almeno a 300mt dai fontanili.
9. È fatto obbligo agli aventi diritto e/o assegnatari di mantenere puliti, fruibili e funzionali le località di cui al punto 8.
10. E' vietato il pascolamento nel raggio di mt 300 dagli edifici di culto posti nelle aree campestri.
11. Il pascolo deve essere controllato e spinto su ogni particella assegnata, al fine del corretto uso del suolo e di un'equa distribuzione dei carichi.
12. È fatto obbligo di fornire al Comune l'elenco dei marchi auricolari del bestiame portato al pascolo sottoscritto dal richiedente, nonché il registro stalla aggiornato e la certificazione della ASL competente che i capi sono privi di affezioni.
13. Per quanto non regolamentato dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.P.R. 88.2.1954, n° 320 e alle normative e regolamenti Regionali vigenti.
14. A conclusione dell'annualità di alpeggio verrà, a cura dell'ente, nominato apposito tecnico agronomo che provvederà alla valutazione dell'effettivo pascolamento delle particelle assegnate, e in caso di riscontro negativo si procederà alla NON assegnazione per l'annualità successiva dell'uso civico alle ditte che non abbiano

ottemperato oltre la relativa sanzione amministrativa per mancato rispetto di ordinanza sindacale.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Borbona, alla Legione Carabinieri Forestale "Lazio e Sardegna" – Stazione di Posta, alla Prefettura – U.t.G. di Rieti, alla AUSL di Rieti.

La mancata ottemperanza a quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti in materia amministrativa e penale.

Per quanto non prevista dalla normativa regionale si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente relative alla violazione di Ordinanza Sindacale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con le modalità di cui alla Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1119/197 entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, lì 11/04/2018

Il Sindaco
(Maria Antonietta Di Gaspare)